

La presente newsletter è dedicata all'esame di uno degli aspetti più controversi del Daspo, riferito all'eventuale estensione del divieto *de quo* alle **partite amichevoli**. A tal proposito deve essere effettuata una prima scrematura tra tifosi diffidati senza o con obbligo di firma.

1) Daspo senza obbligo di firma. Lo stesso legislatore specifica come per manifestazioni sportive si debbano intendere *"le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"*. Ciò significa che il divieto attiene non soltanto allo svolgimento di manifestazioni sportive organizzate dal CONI (vds. Campionati/Coppe) ma anche a quelle manifestazioni sottoposte ai regolamenti federali e riconosciute dalla rispettiva federazione di appartenenza. Se ne deduce che non potrà ad esempio essere sottoposta a divieto una manifestazione amatoriale, una partita tra amici o anche una partita che non veda la presenza di un arbitro federale (partita di allenamento). Ciò posto, in relazione alle manifestazioni amichevoli (rientranti dunque nell'ambito specificato dalla legge) il primo passo che dovrà essere compiuto dal tifoso diffidato sarà quello di controllare minuziosamente il contenuto della diffida, la quale potrà estendere o meno il divieto anche a tali eventi (vds ad esempio diffida che preveda l'inibizione soltanto con riferimento a gare ufficiali). Laddove vi sia un generico riferimento agli incontri sportivi di una determinata squadra, il divieto dovrà ritenersi applicabile anche per tali gare in quanto considerate manifestazioni in grado di attirare un numero rilevante di tifosi, con conseguenti potenziali problemi per l'ordine pubblico.

2) Daspo con obbligo di firma. Problemi più rilevanti sorgono in questa particolare situazione in quanto il divieto si caratterizza per un obbligo positivo, ossia quello di recarsi presso gli Uffici di Polizia per la firma, il cui mancato rispetto determina un illecito le cui pene sono state sensibilmente aggravate dal cosiddetto "decreto Amato" del febbraio 2007, così come convertito in legge (vds art. 6 comma 6 l. 401/1989). Fermo restando che rimangono valide tutte le considerazioni effettuate al punto 1, sono intervenute alcune importanti pronunce giurisprudenziali indirizzate a chiarire gli aspetti di questo particolare e complesso aspetto della normativa. La problematica dell'estensione del divieto alle partite amichevoli poteva già trovare un suo preciso riferimento nelle statuizioni della Corte Costituzionale, la quale, con la famosa sentenza n. 512/2002, aveva evidenziato la necessità di valutare, tra le altre cose, l'esigibilità in concreto dell'obbligo di firma che si accompagna al Daspo collegata al principio di tassatività di cui all'art 13 della Costituzione (*in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori....omissis*). Tale necessità è stata specificatamente valutata dalla Corte di Cassazione la quale, con una recente sentenza (cfr: Sez. III penale 9793/2007), ha parzialmente corretto un precedente orientamento della stessa Corte (cfr: Sez. III penale 37123/2005). La sentenza del 2005 riteneva che l'obbligo di firma non potesse essere ritenuto applicabile per gli incontri amichevoli in quanto per gli stessi veniva a mancare il requisito della determinabilità in concreto dell'obbligo; in effetti non può non rilevarsi come tali manifestazioni non siano soggette ad un calendario prefissato e vengano a volte organizzate senza preavviso. La sentenza del 2007 pur confermando il principio secondo cui la specifica indicazione delle manifestazioni sportive deve essere intesa come sicura determinabilità delle manifestazioni vietate, evidenzia come tale requisito deve essere valutato in concreto, caso per caso. Ne deriva che l'obbligo di presentazione **resta valido nel caso in cui le gare amichevoli siano preventivamente ed adeguatamente pubblicizzate**. In altre parole il Giudice dovrà verificare se l'evento amichevole abbia assunto i caratteri di evento specificatamente pubblicizzato e/o comunque conoscibile da parte dell'interessato. Giova però rilevare come non sia sufficiente l'oggettiva conoscibilità della manifestazione per la condanna dell'imputato; occorre infatti dimostrare come quest'ultimo abbia agito con dolo ossia con la consapevolezza e l'intenzione di integrare la fattispecie criminosa.

Studio Legale Riccardi

http://www.avvocatiriccardi.com/DASPO_intro.htm